



**REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE  
REGOLAMENTO CONTENENTE LE MODALITA' PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE  
E LA REVISIONE**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2017**

**Art. 1  
Istituzione Registro Comunale**

E' istituito il "REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE", ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 8 del 30/06/2014 così come modificata con L.R. n.11 del 15/07/2016.

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione del Registro Comunale.

**Art. 2  
Soggetti iscrivibili**

I soggetti iscrivibili nel registro Comunale sono le associazioni di promozione sociale così come definite dall'art. 2, comma 1, della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34, "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995 n. 10" e successive modificazioni ed integrazioni per ultimo con L.R. n. 11 del 15/07/2016. Sono esclusi i soggetti indicati dall'art. 2, comma 2 della medesima legge.

Sono considerate associazioni di promozione sociale le persone giuridiche che abbiano, sia formalmente che sostanzialmente, le caratteristiche di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. n. 34/2002 e ss.mm.ii, più precisamente:

- **forma giuridica:** associazioni riconosciute e non riconosciute dotate di autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale costituite con atto scritto e dotate di uno statuto che preveda espressamente i requisiti di cui all'art. 3 della L.R. n. 34/2002.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la scrittura privata, che deve riportare la data certa di costituzione, è la forma minima del contratto di associazione (atto costitutivo e statuto). Ogni variazione statutaria deve avvenire almeno con la semplice forma scritta. Ciò può valere anche qualora l'originario statuto sia stato redatto nella forma solenne, in quanto la funzione propria della forma (per la validità, per la prova, per la pubblicità, ecc.) non trova in questo caso un'obbligatorietà in alcuna disposizione di legge. Ogni variazione statutaria deve essere comunicata all'Ente iscrivente entro 15 giorni dalla sua formalizzazione.

La mancata comunicazione di una variazione statutaria può comportare la cancellazione.

- **fini dell'associazione:** perseguimento di finalità di utilità sociale indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'art. 2, comma 1 della L.R. n. 34/2002 e ss.mm.ii. Il perseguimento di scopi lucrativi è assolutamente vietato anche nelle forme differite o indirette e assume una connotazione più ampia rispetto a quella tradizionale consistente nel divieto di ripartire gli utili tra i soci e nei conseguenti obblighi di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale.

- **attività dell'associazione:** il perseguimento di finalità di promozione sociale deve essere realizzato attraverso un'attività tesa alla realizzazione di interessi a valenza collettiva, intesi come valori in cui si può identificare al tempo stesso tutta la collettività sociale ed ogni suo

singolo componente. L'attività deve essere svolta in modo continuativo, rivolta agli associati e a terzi, svolta in modo prevalente in forma gratuita dagli associati. L'associazione può avvalersi, anche ricorrendo ai propri soci, di personale retribuito (autonomo o dipendente) in casi di "particolare necessità".

- **statuto:** deve prevedere espressamente i requisiti indicati all'articolo 3 della L.R. n. 34/2002 e ss.mm.ii.. In particolare dalla normativa interna deve risultare la democraticità della struttura organizzativa dell'associazione.

### **Art. 3 Iscrizione**

Nel Registro Comunale sono iscritte le associazioni di promozione sociale con le seguenti modalità:

- d'ufficio, previa semplice comunicazione a cura dell'associazione interessata, per le associazioni che, iscritte nel registro regionale hanno sede nel territorio comunale o vi operano continuamente dal almeno un anno. Il Comune potrà rivolgersi alla Regione che metterà a disposizione la documentazione e le informazioni utili a tal fine.
- su richiesta, secondo le modalità di seguito specificate, le associazioni che non essendo iscritte in detto registro regionale hanno sede nel territorio comunale o vi operano continuamente dal almeno un anno.

La domanda, formulata secondo il modello Allegato 1 e in regola secondo la normativa in materia di bollo, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione e deve essere corredata almeno dalla seguente documentazione:

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente
2. elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative
3. relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione da cui risultino:
  - i fini di promozione sociale dell'associazione e le modalità attraverso cui si intendono perseguire;
  - l'assenza di perseguimento di fini di lucro anche in forme indirette o differite
  - almeno un anno di attività effettiva;

Le sezioni locali di associazioni nazionali non costituite né con atto notarile né con scrittura privata e non dotate di proprio statuto, debbono inviare l'atto con cui l'organo competente dell'associazione nazionale di riferimento le ha costituite - o, in caso di impossibilità, attestazione dello stesso organo circa la loro esistenza -, copia dello statuto nazionale che ne preveda l'esistenza, l'autonomia e ne disciplini l'ordinamento e copia della scrittura privata con cui l'organo competente delle sezioni locali hanno adottato lo statuto nazionale come propria normativa interna.

Qualora dallo statuto nazionale non emerga espressamente e senza possibilità di dubbio l'autonomia delle sezioni locali, queste ultime debbono inviare dichiarazione dell'organo nazionale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'associazione nazionale.

Il procedimento di iscrizione deve concludersi, con atto del dirigente competente, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuale documentazione integrativa.

Entro trenta giorni dall'assunzione il Comune trasmette gli atti di iscrizione alle associazioni interessate.

I provvedimenti di diniego dovranno essere motivati.

Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione sono ammessi i ricorsi in via amministrativa.

Le associazioni iscritte unicamente nel Registro Comunale acquisiscono titolo ad accedere ai benefici di cui al comma 4 dell'art. 2 della L.R. n. 8/2014 e ss.mm.ii e precisamente:

1. accedere a contributi erogati dal Comune;
2. accedere a rapporti convenzionali con il Comune, nel rispetto di quanto previsto dalle norme regionali;

3. accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà comunale;
4. accedere alla riduzione dei tributi locali eventualmente previsti.

#### **Art. 4 Cancellazione**

La cancellazione dal registro comunale è disposta con atto motivato e comunicato entro trenta giorni dall'assunzione all'associazione cancellata.

Cause della cancellazione sono:

- richiesta della stessa associazione iscritta
- riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie.
- mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto.

Avverso i provvedimenti di cancellazione, con esclusione di quelli adottati per la causa di cui al precedente primo alinea, sono esperibili i ricorsi.

#### **Art. 5 Revisione**

Il Registro Comunale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.

La revisione viene svolta ogni tre anni a partire dal 2011.

A tal fine le associazioni iscritte al 31 dicembre dell'anno precedente provvederanno a trasmettere entro il 30 giugno apposita dichiarazione a firma del legale rappresentante, attestante il permanere dei requisiti di legge.

## ALLEGATO 1

(fac-simile di domanda per l'iscrizione al registro comunale delle associazioni di promozione sociale da redigersi in carta bollata o regolarizzata mediante l'apposizione di marca da bollo)

Al Settore Servizi alle Persone  
Servizio Biblioteca, Cultura, Attività Sportive  
del Comune di Portomaggiore  
Piazza Umberto I 5  
44015 Portomaggiore

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_,  
Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, Prov.  
\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, in qualità di legale  
rappresentante dell'associazione *esatta denominazione ed eventuale acronimo*)

\_\_\_\_\_

avente sede in p.zza/via \_\_\_\_\_, Comune di \_\_\_\_\_,  
Provincia di \_\_\_\_\_

chiede

che la stessa sia iscritta nel registro del Comune di Portomaggiore delle associazioni di promozione sociale ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 8 del 30/06/2014 e ss.mm.ii

A tal fine allega alla presente istanza:

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto aventi data certa;
2. elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
3. relazione dettagliata sull'attività svolta;
4. documentazione dell'organo centrale competente che attesti l'autonomia della sezione stessa nell'ambito dell'organizzazione regionale o statuto nazionale che dichiari tale autonomia (*solo per le sezioni locali di associazioni nazionali*).

Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 dello stesso DPR n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA inoltre quanto segue:

- che l'associazione (*per esteso compresa eventuale acronimo*)

\_\_\_\_\_ ,  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_, ha sede legale a \_\_\_\_\_, Cap.  
\_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, p.zza/via \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_,  
Fax \_\_\_\_\_, E-mail \_\_\_\_\_

- che l'associazione è stata formalmente costituita il \_\_\_\_\_

- che l'associazione è attiva dal (*anno*) \_\_\_\_\_

- che ha la seguente natura giuridica:

associazione con personalità giuridica

associazione senza personalità giuridica

- che ha la seguente forma di costituzione:

associazione costituita con scrittura privata

associazione costituita con scrittura privata registrata

associazione costituita con atto notarile

